



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Elezione della commissione elettorale

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 del mese luglio alle ore 20:00, presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Bonisolli Manuel	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Crosina Francesco	Consigliere	Presente
de Guelmi Andrea	Consigliere	Presente
Fedrigotti Alessandro	Consigliere	Presente
Laurenti Alessandra	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Oradini Andrea	Consigliere	Presente
Pellegrini Alessia	Consigliere	Presente
Rosa Cesare	Consigliere	Presente
Rosa Fabio	Consigliere	Presente
Rosa Massimiliano	Consigliere	Presente
Sartori Cristina	Consigliere	Presente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Tiboni Luca	Consigliere	Presente
Toniatti Maria Teresa	Consigliere	Presente
Zendri Luca	Consigliere	Presente

PRESENTI: 18 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dottoressa Lorena Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Leonardi Jacopo, nella sua qualità di Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", e in particolare gli articoli 12 e 13;

Dato atto che:

- per la elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri;
- a parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età;
- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza e a tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune;
- il sindaco non prende parte alla votazione;
- con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;

Verificato pertanto che, componendosi il Consiglio comunale di n. 18 membri, la Commissione in argomento è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti;

Riscontrato che la Commissione elettorale comunale potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune, come contemplato dall'art. 4bis del citato D.P.R. n. 223/1967;

Richiamata inoltre la legge n. 244/2007 ed in particolare l'art. 2 comma 30 che così recita: *"L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute"*;

Esaminato inoltre l'articolo 1, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 il quale recita: "Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati o di componenti di commissioni, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi. Ove ciò non fosse possibile, questa è da assicurare nelle successive nomine o designazioni. Nelle commissioni dei consigli comunali, salvo in consigli comunali in cui sia rappresentato un solo genere, deve essere garantita una rappresentanza di entrambi i generi in proporzione alla loro presenza in consiglio comunale, ove la stessa sia compatibile con la rappresentanza dei gruppi consiliari [...]. Nel caso in cui l'applicazione di tale principio comporti necessariamente la presenza di una/un medesima/o rappresentante in più di una commissione, il principio può essere derogato ove la/o stessa/o non dia disponibilità ad essere nominata/o in più commissioni";

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa;

Considerato pertanto che a seguito delle elezioni comunali svoltesi in data 04.05.2025 si rende necessario procedere all'elezione di tre componenti effettivi e tre supplenti della Commissione elettorale comunale;

Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi del primo comma dell'articolo 12 del D.P.R. 223/1967 e rilevato l'obbligo di procedere con voto limitato per garantire adeguata rappresentanza delle minoranze;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Rilevato che, su invito del presidente, sono presentate le candidature dei seguenti consiglieri per la nomina a membro effettivo: Fedrigotti Alessandro, Toniatti Maria Teresa e Zendri Luca;

Preso atto del seguente esito della votazione con voto limitato, alla quale non ha partecipato il sindaco:

- consigliere Fedrigotti Alessandro: voti n. 6;
- consigliere Toniatti Maria Teresa: voti n. 5
- consigliere Zendri Luca: voti n. 6
- schede bianche: 0
- schede nulle: 0

espressi da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati;

Rilevato che, su invito del presidente, sono presentate le candidature dei seguenti consiglieri per la nomina a membro supplente: Pellegrini Alessia, Sartori Cristina e Sartori Roberto;

Preso atto del seguente esito della votazione con voto limitato, alla quale non ha partecipato il sindaco:

- consigliere Pellegrini Alessia: voti n. 5
- consigliere Sartori Cristina: voti n. 6
- consigliere Sartori Roberto: voti n. 6
- schede bianche: 0
- schede nulle: 0

espressi da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. di eleggere la Commissione elettorale comunale composta dal sindaco, dai consiglieri Fedrigotti Alessandro, Toniatti Maria Teresa e Zendri Luca in qualità di membri effettivi; dai consiglieri Pellegrini Alessia, Sartori Cristina e Sartori Roberto, in qualità di membri supplenti;
2. di dare atto che l'incarico di componente della Commissione elettorale comunale è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
3. di dare atto inoltre che la commissione elettorale rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio come disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE

Jacopo Leonardi

documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

dottorssa Lorena Giovanelli

documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.